

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Locali destinati allo spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone - di seguito alcuni esempi a titolo esemplificativo:

i locali definiti dall'art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell'Interno

i locali definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996

i pubblici esercizi in cui sia prevalente l'attività di trattenimento e svago

i circoli privati in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale.

Il concetto di locale di pubblico spettacolo si può quindi riassumere nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere culturale, ecc.) aperti al pubblico:

A) un locale, un edificio, una struttura temporanea, un'area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

B) un'area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune);

C) locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene temporaneamente "trasformato" per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.

Ai sensi degli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), sono soggetti a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici. Per tali attività, nell'ambito della prevenzione incendi, trovano applicazione:

- il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i., recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo;
- il DM 22 novembre 2022 recante la "Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione Incendi" in vigore dal 1° gennaio 2023;
- il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I – attività n. 65, **per i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m².**

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.

BAR - RISTORANTI- PUBBLICI ESERCIZI Attività accessorie (musica dal vivo e karaoke)

Il D.M. 19 agosto 1996 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio karaoke o simile, purché:

- **non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;**
- **la capienza della sala non superi 100 persone.**

In tali casi, nonché nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti **in modo accessorio e non prevalente** rispetto alla somministrazione, l'attività resta qualificabile come bar o ristorante.

Qualora, invece, l'intrattenimento assuma carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende

necessario il riesame dell'inquadramento complessivo dell'attività alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. nonché dell'eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15).

Profili essenziali di sicurezza per bar e ristoranti

I bar ed i ristoranti, in via generale, non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi e, pertanto, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, **da sviluppare in capo al datore di lavoro** secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021, che stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Come indicato all'articolo 3 del citato D.M. 3 settembre 2021, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati:

- nel Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 – RTO), con individuazione del profilo di rischio e dei livelli di prestazione per le 10 misure antincendio; oppure
- nell'allegato I allo stesso D.M. 3 settembre 2021 (c.d. Minicode) per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, ove ne ricorrano i presupposti.

La suddetta valutazione riguarda pertanto il rischio incendio e la gestione della sicurezza antincendio, e non esaurisce la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che resta comunque disciplinata da specifiche disposizioni.

Valutazione dei rischi per i lavoratori e gestione dell'emergenza antincendio – Chiarimenti applicativi

Valutazione Rischi

Ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs. 81/2008, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ha ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e riguarda l'individuazione dei rischi professionali connessi all'organizzazione del lavoro, alle mansioni svolte e all'ambiente lavorativo.

La valutazione dei rischi che ricadono sui lavoratori comporta anche la necessità di considerare gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, quali, a titolo esemplificativo:

- a) i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti;
- b) le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;
- c) le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull'esposizione dei lavoratori ai rischi.

Prevenzione Incendi

Diversamente, la normativa in materia di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza assume come riferimento tutte le persone presenti nell'attività, indipendentemente dal loro ruolo.

Il datore di lavoro ha l'obbligo (art. 2 - D.M. 2 settembre 2021) di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro rientranti nell'Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (*Attività 65: Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq*)

Precisazioni

Coerentemente, il D.M. 3 settembre 2021 (cd. Minicodice), all'Allegato I, (*con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti; con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m²*) definisce l'affollamento facendo riferimento agli "occupanti", intesi come tutte le persone presenti nell'attività a qualsiasi titolo, includendo pertanto clienti, visitatori e utenti ai fini della valutazione del rischio incendio, del dimensionamento delle misure di sicurezza e delle procedure di emergenza.

Ne deriva che:

1) nel DVR continuano a essere valutati i rischi per i lavoratori, tenendo conto, quando rilevante, dell'impatto organizzativo della presenza del pubblico;

2) nella valutazione del rischio incendio e nella pianificazione dell'emergenza, ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 e del D.M. 3 settembre 2021, devono essere considerate tutte le persone presenti, con specifica attenzione agli occupanti con esigenze speciali, ai fini della sicurezza complessiva.

Restano quindi distinti i due piani normativi: il DVR tutela i lavoratori, mentre la gestione della sicurezza antincendio è strutturata per garantire la sicurezza di tutti gli occupanti, secondo un approccio inclusivo.

Il datore di lavoro, pertanto, ha l'obbligo di individuare e salvaguardare i profili di sicurezza all'interno delle attività, in modo da adottare le opportune misure in relazione al numero di personale, di utenti e di presenze effettive nei locali.

Responsabilità dei gestori

E' da evidenziare come in capo ai gestori delle attività rimane il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza dichiarate e l'obbligo di adeguare le misure di prevenzione e gestione dell'emergenza all'evoluzione delle modalità di esercizio.

La responsabilità del gestore non si esaurisce nel possesso formale delle autorizzazioni, ma si estende alla coerenza costante tra attività autorizzata e attività effettivamente svolta, nonché all'adeguatezza delle misure di sicurezza rispetto all'uso reale dei locali.